



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

Tel. 0667232348 - 2889 Fax. 066785552

info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

Prot. n. 352/12

Roma, 4 giugno 2012

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 34/12

SUL CASO CERASOLI -UIL, IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DA PIENAMENTE RAGIONE ALLA CONFSAL-UNSA

DENUNCIATA LA UIL-BAC PER LE GRAVI E DIFFAMANTI ACCUSE RIVOLTE AL NOSTRO SEGRETARIO NAZIONALE.

Sull'aspettativa illegittima concessa dal MiBAC all'esponente della UIL-BAC Gianfranco Cerasoli, la nostra Organizzazione Sindacale aveva visto giusto. Infatti, il Dipartimento della F.P. - Ispettorato per la Funzione Pubblica ha asserito in maniera inconfutabile quanto contenuto negli esposti presentati dalla Confsal-Unsa Beni Culturali.

Difatti, l'Ispettorato di cui sopra, oltre che esprimere acute osservazioni di merito, affronta le situazioni giuridicamente esistenti e ne determina i limiti e gli abusi e/o illeciti dell'Amministrazione, che con il suo protratto comportamento, ha posto in essere una palese discriminazione e disparità di trattamento tra il personale, dimostrando in questo modo a tutti gli effetti un accentuato favoreggiamento nei confronti dell'Organizzazione sindacale UIL-BAC, tale da ravvisare malafede e tutti gli estremi di condotta antisindacale perseguibile in sede anche giudiziaria.

Inoltre, la Segreteria Nazionale, esaminato tutti gli atti in proprio possesso, ha deciso di denunciare la UIL-BAC e il suo legale pro-tempore, per le gravi e diffamanti accuse divulgate via web nei confronti del nostro segretario nazionale Giuseppe Urbino, figura integerrima per la sua trasparenza ed onestà, morale ed intellettuale, ampiamente dimostrata nel corso del suo lungo mandato sindacale.

Ad ogni buon conto, si ritiene utile allegare la nota prot n. 0019242 del 14/05/2012 quivi pervenuta, dalla Previdenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato per la Funzione Pubblica a firma del dirigente - Vice Prefetto Dott. Aldo Aldi.

Tanto quanto era doveroso informarvi in merito alla lunga vicenda, che ci vede protagonisti nel denunciare situazioni anomale nel pieno rispetto della normativa e dei diritti dei lavoratori e riservandoci ulteriori in merito non appena possibile, l'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0019242 P-4.17.1.16.2
del 14/05/2012



Dott.ssa Anna Maria Buzzi
Direttore Generale
dell'O.I.V.
del Ministero per i beni e le
Attività culturali
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

e, p.c.

Sig. Giuseppe Urbino
Segretario Nazionale Confsal
c/o Ministero per i Beni e le
attività culturali
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Oggetto: esposti Confsal- Unsa.-

In relazione agli esposti della Confsal-Unsa pervenuti in data 26 ottobre , 7 novembre 2011 e , da ultimo , in data 17 febbraio 2012 , nonché ai parziali chiarimenti di codesto ufficio di cui alla nota del 19 marzo 2012 , si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo esposto, riguardante i periodi di aspettativa concessi al dr. Cerasoli ed al sig. Bracci, l'amministrazione ha rinviato al parere, già noto all'esponente, dell'ufficio legislativo centrale del Mibac , mentre in relazione al secondo esposto, concernente i rapporti tra il prof. Proietti e Ales s.p.a., ha rinviato a quanto già comunicato con nota prot. 735 del 20 gennaio 2012, sia all'O.I.V. che alle altre Direzioni Generali del Mibac, i cui contenuti vengono qui di seguito riportati per informazione dell'esponente.

In merito alla prima questione , si osserva innanzi tutto che nello svolgimento delle proprie competenze gli uffici pubblici dello Stato possono avvalersi della consulenza del Dipartimento delle Funzione Pubblica - Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art 8 del decreto del Ministro della Funzione Pubblica 5 novembre 2004, nonché dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Contrariamente al parere reso dall'ufficio legislativo centrale del Mibac, si ritiene, invece, che l'agire dell'amministrazione debba sempre conformarsi alla legalità ,

Piazza S. Apollonia, 14 - 00153 Roma

☎ 06-58324880 - Fax 06-58324118

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it - E-mail: ispettorato@funzionepubblica.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

anche nei casi in cui si verti in tema di rapporti di lavoro privatizzati regolati dal codice civile ex art 5 del d.lgs 165/2001.

A tale riguardo , si richiamano : a) L'art 5 del d. lgs 165/2001 nella parte in cui stabilisce che gli atti emessi dall'amministrazione , quale datore di lavoro "... sono revocabili da parte del datore di lavoro quando vengono meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione.." ; quindi anche quando l'amministrazione viene a conoscenza che non sussistevano o non sussistono i presupposti per la concessione dell'aspettativa ; b) l'art 7, comma 6, del CCNL , nella parte in cui dispone che " quando l'Amministrazione accerta che sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell'aspettativa, invita il dipendente a riprendere servizio , a pena , in caso di mancata ripresa ingiustificata del servizio da parte del dipendente, di avvio da parte del datore di lavoro del procedimento disciplinare per irrogare il licenziamento " ; c) l'art 40 , comma 4, del d.lgs 165/2001 che " impone all'amministrazione di osservare gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e ne deve assicurare l'osservanza " ; d) l'art 45 che introduce il principio di parità del trattamento contrattuale.

Di conseguenza deve evidentemente escludersi il potere del datore di lavoro di introdurre deroghe , anche in favore di dipendenti, all'assetto definitivo in sede di contrattazione collettiva (V Cass Sez Lav 25.02.2011 n. 4653).

Né appare plausibile l'interpretazione estensiva dell' art. 7 del CCNL vigente che notoriamente non può andare al di là, né della lettera della norma (quale senso delle parole) , né della ratio.

Si ritiene , pertanto, che l'art 7 si riferisca alla P. A. come definita dall'art 1 , comma 2 , del dlgs 165/2001 , nella quale **non** sono ricompresi i soggetti pubblici economici , anche perché, in caso contrario , il legislatore avrebbe utilizzato l'espressione soggetti pubblici e non pubbliche amministrazioni .

Oltretutto , le parti potrebbero aver inserito nel predetto art. 7 l'espreso richiamo agli organismi europei per prevedere la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche per altri organi non facenti parte delle p. a., richiamo che non avrebbe avuto alcuna ratio se la norma fosse stata riferita a qualsiasi soggetto pubblico latu sensu, come sostiene l'amministrazione.

Infine , ma non da ultimo , si rileva che il Mibac, con riferimento all' incarico conferito al dr. Cerasoli , rappresentante sindacale UIL con incarico al personale della SIAE. , nulla ha riferito in merito alla richiesta di chiarimenti di questo Ispettorato riguardante l'incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 1 bis, del d.lgs 165/2001 , come modificato dall'art 52 del d.lgs 150/2009, secondo il quale : " non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni “

Per quanto riguarda la seconda questione, l'OIV del Mibac ha comunicato che in data 27 novembre 2007 il prof. Proietti ha sottoscritto, in qualità di Segretario Generale del Mibac, una convenzione quadro con Aless s.p.a.-

A norma dell'art 1 della predetta convenzione sono stati stipulati, tra gli altri, contratti con: a) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo in data 31 maggio 2008; b) la Soprintendenza Speciale per il patrimonio artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni di Gronda lagunare, in data 18 luglio 2008; c) la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma (soprintendente prof. Giuseppe Proietti) in data 5 agosto 2010, (a seguito di decreto soprintendente stesso contenente determinazione a contrarre emanato il 4 agosto 2010), in data 27 settembre 2010 e successivamente in data 27 novembre 2010 (Soprintendente Dssa Anna Maria Moretti).

Ha informato inoltre che: - i predetti contratti hanno sostituito precedenti rapporti contrattuali con uno studio privato, cui erano stati affidati incarichi a mezzo contratto di lavoro autonomo sottoscritto dall'allora Soprintendente Giacomo Bottini; - il contratto con Aless spa risulta stipulato in data 5 agosto 2010; - il corrispettivo previsto ammonta non ad euro 70.000,00 ma ad euro 63.070,00 al netto di IVA (e 75.684 compresa IVA al 20% pari ad euro 12.614).

Per quanto riguarda la nomina del prof. Proietti a Soprintendente dei beni archeologici di Roma, riferisce che: - lo stesso risulta nominato Amministratore Unico di Aless spa, non nel corso del mese successivo alla stipula del contratto del 5 agosto, bensì in data 1° aprile 2011, ossia a distanza di giorni 185 dal suo posizionamento in quiescenza, e più precisamente il 28 settembre 2010, data corrispondente alla cessazione dell'incarico alla Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma; - di conseguenza, il periodo di sei mesi di sospensione tra un incarico e l'altro risulterebbe superato di 5 giorni, rendendo legittima l'assunzione del ruolo anche nel caso in cui la normativa stabilisse, circostanza questa contestata dall'amministrazione, la predetta interruzione tra le funzioni; - il prof. Proietti non ha mai svolto alcun ruolo di consulente di ALESS s.p.a., né ha mai ricevuto incarichi, a qualunque titolo, dalla predetta società; - risultano registrati dalla Corte dei Conti, sia il decreto direttoriale di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma e Ostia, sia quello di limitazione del predetto incarico al compimento del 65° anno di età da parte dello stesso prof. Proietti al Reg n. 11- foglio 33 ed al reg 11 foglio 34, entrambi in data 16 giugno 2010; - la nomina del prof. Proietti ha seguito le normali procedure per qualsiasi altra nomina dirigenziale del Mibac.

A tale riguardo ha anche chiarito che risultano osservate le ordinarie procedure previste per il conferimento di incarichi esterni, e cioè: comunicazione di disponibilità dell'incarico dirigenziale da parte della D AA GG; raccolta delle istanze corredate da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

curriculum; trasmissione delle istanze alla direzione competente per la nomina; istruttoria della competente; nomina Soprintendente.

In particolare l' avviso di disponibilità risulta effettuato con circolare n. 57 del 16.02.2010 della Direzione generale per gli Affari Generali del Mibac che raccolse, entro il termine del 2 marzo 2010, le istanze documentate dei candidati Baldini, Barbera, Nava, Pagano, Proietti, Sapelli Ragni.

La DG per le antichità, nella persona del prof Stefano de Caro , effettuò una valutazione comparativa dei titoli dei candidati , optando per la nomina del prof. Proietti, previa autorizzazione a firma del Ministro, al conferimento di incarico di funzione dirigenziale non generale , ai sensi dell'art 19, comma 6 , del dlgs 165/2001, previa comparazione dei curriculum vitae.

Nel merito, quindi, l'amministrazione conferma la correttezza del proprio operato, mentre l'esponente eccepisce l'illegittimità del conferimento dell' incarico al prof. Proietti per violazione , sia dell'art. 24 della legge n. 724 del 23.12.1994 , sia dell'art 19, comma 6, del d.lgs 165/2001.

Al riguardo, si osserva che il predetto art. 24 fa riferimento agli incarichi " di consulenza , collaborazione, studio e ricerca..." che sono incarichi di natura diversa dall'incarico conferito , invece, al prof. Proietti , che ai sensi dell' art 19 , comma 6 del d.lgs 165/2001 è incarico di natura prettamente dirigenziale.

Invece si esprimono perplessità, almeno in parte, per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 per l'affidamento dell'incarico dirigenziale esterno , tenuto conto che se, da un lato, alla luce del curriculum esibito dal prof Proietti, sembra sussistere il requisito meritocratico , dall'altro lato, sembra difettare un altrettanto importante requisito sancito dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale l'incarico dirigenziale a personale esterno ha natura rigorosamente eccezionale, (che pertanto occorre motivare !) tenuto conto dell'esigenza di garantire il contenimento della spesa , attraverso il prioritario impiego delle risorse interne (cfr fra tutte TAR Lazio n. 7481/2011).

Si resta in attesa degli ulteriori chiarimenti richiesti e di quelli relativi al terzo esposto del 17 febbraio 2012 , con invito ad approfondire , nel frattempo, l'esame dei provvedimenti adottati .

Distinti Saluti

Il dirigente
Vice Prefetto
Dott. Aldo Aldi